NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

Art. 1

Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e' attribuito, con decorrenza 1' gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi: Sergente..... V Sergente con + 4 anni di servizio..... VI Sergente maggiore - 2' Capo..... VI Maresciallo ordinario - Capo 3a classe.... VI Maresciallo 3a classe..... Maresciallo capo - Capo 2a classe..... VI-bis Maresciallo 2a classe..... Maresciallo maggiore - Capo 1a classe..... VII Maresciallo 1a classe..... Maresciallo maggiore "A"..... Capo 1a classe "scelto"..... VII Maresciallo 1a classe "scelto".....

Versione in vigore dal 26 luglio 1992, non più in vigore dal 24 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamento-economico-dei-sottufficiali-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it